



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/02/2021 (punto N 11)

Decisione

N 11

del 15/02/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana FEASR - Indirizzi per la nona proposta di modifica.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Sintesi delle modifiche tecniche
B	Si	Sintesi modifiche piano finanziario

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 11 lettera b) dove sono stabilite le categorie e le modalità di modifica dei programmi di sviluppo rurale che non necessitano di Decisione della Commissione Europea;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1305/2013 che all'art.4 definisce le modalità di presentazione delle proposte di modifica dei programmi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) ha modificato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i programmi prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 (risorse del Quadro Finanziario Pluriennale QFP) e mettendo a disposizione anche le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Investment), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, per finanziare misure a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale integra, alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2020/2220, il numero massimo di modifiche del programma che è consentito fare e le relative tempistiche;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26 maggio 2015 C(2015) 3507 final che approva la prima versione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014-2020 della Regione Toscana;

VISTO che con propria deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 si è provveduto a prendere atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;

VISTO che con propria deliberazione n. 1349 del 2 novembre 2020 si è preso atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione del 16 ottobre C(2020) 7251 final, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3507;

CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento (UE) 2020/2220, estendendo l'attuale Programmazione 2014-2020 anche agli anni 2021 e 2022, prevede che le risorse aggiuntive provenienti dall'EURI siano oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno ordinario dell'Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea di principio, le norme stabilite nel Regolamento (UE) n. 1305/2013;

CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento (UE) 2020/2220 prevede che per i programmi di sviluppo rurale prorogati i target finali fissati nell'ambito del quadro di riferimento dell'efficacia si riferiscano ai risultati previsti entro il 31 dicembre 2025;

PRESO ATTO che l'estensione del Programma di Sviluppo Rurale di due annualità consente di estendere anche la regola dell'N+3, prevista dall'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii, e che quindi il termine ultimo per gli impegni e i pagamenti a valere sulla programmazione 2014-2022 sarà il 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che il Regolamento di estensione indica:

- che almeno il 55% delle risorse aggiuntive provenienti dall'EURI deve essere destinato agli investimenti, in particolare per lo sviluppo aziendale, i servizi di base, compresa la cooperazione e il sostegno ai giovani agricoltori, per promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuire a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale. Questi investimenti potranno riguardare in particolare l'efficienza nell'uso delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione e la modernizzazione dei macchinari, il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, la promozione delle filiere corte e dei mercati locali, le energie rinnovabili, l'economia circolare e la bioeconomia, l'accesso a tecnologie ICT di alta qualità nelle zone rurali;
- che almeno il 37% delle risorse aggiuntive provenienti dall'EURI deve essere destinato a misure in materia di clima e ambiente e al Leader, in particolare al sostegno dell'agricoltura biologica, alle azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a tali cambiamenti, per la conservazione dei suoli, al miglioramento della gestione idrica, al mantenimento e ripristino degli habitat favorevoli alla biodiversità, alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso di pesticidi, al benessere animale e alle attività di sviluppo locale LEADER;

CONSIDERATO tuttavia che per il "principio di non regressione", introdotto dal Regolamento di estensione, sia le risorse provenienti dal QFP che le risorse provenienti dall'EURI, devono garantire che anche nelle due annualità 2021 e 2022 venga destinata alle misure in materia di clima e ambiente (di cui all'articolo 59(6) del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii) la stessa quota ad esse riservata nel Programma nel periodo 2014-2020, che nella versione 9.1 del PSR Toscana risulta pari al 42,84%;

DATO ATTO dunque che alle misure in materia di clima e ambiente (di cui all'articolo 59(6) del Reg. Ue 1305/2013 e ss.mm.ii) dovrà essere destinata una quota di risorse pari al 42,84%, superiore al 37%, al fine di rispettare il sopra citato "principio di non regressione";

CONSIDERATO che la restante quota del totale delle risorse EURI (pari al 2,16%) potrà essere assegnata ulteriormente alle due linee di intervento prioritarie sopra citate o attivando misure del PSR relative ad altri ambiti;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alle risorse del QFP, almeno il 5% del contributo totale del FEASR deve essere destinato al metodo LEADER;

CONSIDERATO che per favorire alcuni dei sopra citati investimenti il Regolamento di estensione dà la possibilità di innalzare l'intensità del contributo dall'attuale 40% a un massimo del 75% e che può essere previsto un innalzamento del sostegno anche per sostenere il ricambio generazionale relativo al primo insediamento di giovani agricoltori;

DATO ATTO che le risorse complessive assegnate all'Italia in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2020/2220 ammontano complessivamente a 3.909.086.126€, così suddivisi: 2.998.500.000€ provenienti dalle risorse ordinarie del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e 910.586.126€ quali risorse aggiuntive derivanti dall'EURI;

DATO ATTO che non si è ancora concluso a livello nazionale il negoziato per definire la metodologia di riparto delle risorse assegnate all'Italia fra le diverse regioni e province autonome e che pertanto non è ancora certa la quota di risorse che sarà assegnata al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per la programmazione delle due annualità 2021 e 2022;

RITENUTO tuttavia opportuno avviare comunque una modifica del piano finanziario del Programma finalizzata sostanzialmente a definire le misure che concorrono al raggiungimento e al rispetto delle percentuali sopra richiamate, sulla base della percentuale storica utilizzata per la ripartizione delle risorse nel 2014-2020;

RITENUTO pertanto opportuno modificare la versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, per le seguenti motivazioni:

- 1- estendere il Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 di 2 annualità prevedendo lo slittamento di tutti gli adempimenti amministrativi al 31/12/2025 (nuova data per l'N+3);
- 2- modificare il piano finanziario al fine di programmare le risorse per le annualità 2021 e 2022 derivanti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) e dalle risorse aggiuntive (EURI), sulle misure/sottomisure/operazioni del Programma nel rispetto delle percentuali di destinazione sopra riportate, anche al fine di sostenere azioni che vadano a fronteggiare l'impatto del Covid 19 sul settore agricoltura e sviluppo rurale;
- 3- revisionare gli indicatori, i target e gli obiettivi di performance;
- 4- modificare, come conseguenza dell'estensione delle due annualità 2021 e 2022, anche le schede delle misure del programma che saranno attivate nell'ambito delle risorse aggiuntive dell'EURI;
- 5- effettuare altri adattamenti tecnici necessari per adeguare le misure del Programma ad ulteriori e sopraggiunte esigenze di programmazione, in parte variate anche a causa della pandemia da Covid-19;

VALUTATA dunque la necessità di apportare le modifiche alla versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale di cui agli allegati A (sintesi delle modifiche tecniche) e B (individuazione delle misure secondo i limiti regolamentari previsti per la ripartizione delle risorse nel piano finanziario, derivanti dal QFP e dall'EURI 2021-2022), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto opportuno dare mandato all'Autorità di Gestione del PSR Feasr di procedere alla formulazione della proposta di modifica alla versione 9.1 del PSR 2014-2020, sulla base delle linee di indirizzo sopra indicate e di avviare una negoziazione informale con gli uffici della Commissione europea, al fine di addivenire ad una bozza di proposta condivisa da sottoporre al

parere del Comitato di Sorveglianza e quindi alla successiva notifica alla Commissione europea;

PRESO ATTO che le modifiche e le integrazioni al Programma del presente atto non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal CD nella seduta di giovedì 11 febbraio 2021;

A VOTI UNANIMI

DECIDE

1. di dare mandato al Settore “*Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole*” di elaborare le proposte di modifica e integrazione al testo della versione 9.1 del PSR 2014-2020, riportate negli allegati A (sintesi delle modifiche tecniche) e B (individuazione delle misure secondo i limiti regolamentari previsti per la ripartizione delle risorse nel piano finanziario, derivanti dal QFP e dall’EURI 2021-2022), parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzate a:
 - estendere il Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 di 2 annualità prevedendo lo slittamento di tutti gli adempimenti amministrativi al 31/12/2025 (nuova data per l’N+3);
 - avviare, nelle more della definizione delle effettive risorse che saranno assegnate al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, una modifica del piano finanziario al fine di individuare le misure/sottomisure/operazioni verso le quali allocare le risorse delle 2 annualità del QFP e le risorse aggiuntive dell’EURI, nel rispetto delle percentuali richiamate in narrativa e previste dal Regolamento (UE) n. 2020/2220, tenuto conto del riparto finanziario storico 2014-2020;
 - revisionare gli indicatori, i target e gli obiettivi di performance fissando per il 31 dicembre 2025 i target finali nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione;
 - modificare, come conseguenza dell’estensione delle due annualità 2021 e 2022, anche le schede delle misure del programma che saranno attivate nell’ambito delle risorse aggiuntive dell’EURI;
 - effettuare altri adattamenti tecnici necessari per adeguare le misure del programma ad ulteriori e sopraggiunte esigenze di programmazione, in parte variate anche a causa della pandemia da Covid-19;
2. di dare mandato al Settore “*Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole*” di avviare la fase di negoziazione informale con gli uffici della Commissione europea e, una volta conclusa tale fase, di procedere alla consultazione del Comitato di Sorveglianza, nonché alla successiva notifica alla Commissione europea delle proposte di modifica alla versione 9.1 del PSR Feasr della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/2015.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile
ANTONINO MARIO MELARA

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI